



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 29

**OGGETTO:IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE (CAMPO DI CALCIO E
CAMPETTO POLIVALENTE). APPROVAZIONE CAPITOLATO E
SCHEMA CONTRATTO PER LA GESTIONE E UTILIZZO.**

Il giorno 21/09/2018 alle ore 21:00 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente		Presente
1 - TASSINARI FRANCESCO	X	9 – CARNACCINI MARCO	X
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO	X	10 – MERENDI RICCARDO	X
3 – FALCIANI MASSIMO	X	11 – CAGNANI CLAUDIO	X
4 – CATENELLI LUCA	X	12 –	
5 – FABBRONI FLAVIANO		13 –	
6 – GIAMMARCHI UBALDO	X	14 –	
7 – GURIOLI LINDA	X	15 –	
8 – LIVERANI GIULIANA	X		

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: GURIOLI LINDA, MERENDI RICCARDO, CAGNANI CLAUDIO.

Il consigliere Claudio Cagnani chiede informazioni sulle garanzie fideiussorie. Inoltre auspica il ripristino per l'Atletico Dovadola dei colori tradizionali (bianco ed azzurro).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

FACCIATA DIAGNOSI NON UTILIZZATA

Presenti al momento della votazione nr. 10 consiglieri oltre il Sindaco,
con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 10 consiglieri oltre il Sindaco,
con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: Impianto sportivo comunale (campo di calcio e campetto polivalente). Approvazione capitolato e schema contratto per la gestione e utilizzo.

PROPOSTA DI DELIBERA

Dato atto che il Comune di Dovadola é proprietario di un campo di calcio e relative strutture annesse nonché di un campetto polivalente calcetto-tennis;

Considerato che gli impianti in questione rivestono, come tutti gli impianti sportivi di proprietà dell'Ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio;

Evidenziato come la gestione del campo di calcio e successivamente, dalla sua costruzione, del campo di calcetto-tennis, non è mai stata fatta dal Comune ma sempre da Associazione sportiva e quindi con esternalizzazione a terzi;

Vista l'ultima gestione, deliberata con atto di Consiglio comunale n. 26/2014 con affidamento all'Associazione sportiva F.C. Real Dovadola per anni tre (3);

Esaminato il Codice dei contratti che distingue e chiarisce la differenza fra appalti e concessioni, differenza che verte essenzialmente sul rischio operativo/imprenditoriale o meno della gestione che dipende dalla natura del bene che si va a gestire;

Per quanto sopra, dato atto che si applica la disciplina prevista dall'art. 165 nei casi di concessioni - dove i ricavi provengono dalla vendita di servizi - mentre si applicano gli articoli relativi all'appalto di servizi nei casi di gestioni finalizzate solo alla fruizione dell'impianto che ha connotazione sociale senza rilevanza economica;

Evidenziato come l'Amministrazione comunale ritiene potersi dire che trattasi di due piccoli impianti con caratteristiche tecniche e strutturali tali da essere definiti privi di rilevanza economica in quanto non permettono di sviluppare attività di tipo commerciale e/o imprenditoriale ma, proprio per le loro caratteristiche intrinseche, devono essere sostenuti dall'ente pubblico proprietario in quanto la gestione non é in grado di sostenersi da sola e quindi i costi di gestione non sono coperti dagli introiti;

FACCATA BREGON NON UTILIZZATA

Ribadito quindi nuovamente che trattasi di strutture senza rilevanza economica che si inseriscono a pieno titolo nella disciplina di appalto di servizi con applicazione degli artt. 140,142 e 143 del Codice degli appalti di servizi sociali – in quanto i servizi di gestione di impianti sportivi é ricompreso nell'Allegato IX - ovvero la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti sotto soglia;

Richiamati:

- il comma 361 della legge di bilancio 2018 che inserisce società e associazioni sportive dilettantistiche nella corsia preferenziale prevista dalla legge 289/2002 per l'affidamento in gestione di impianti sportivi;
- l'art. 90 della legge n. 289/2002 in particolare l'art. 25 il quale stabilisce che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione é affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi di individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento;
- l'art. 13 della legge regionale n. 8/2017 "Affidamento degli impianti";
- il Codice degli appalti il quale prevede, per la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, l'inserimento nella categoria degli "appalti di servizi" da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dallo stesso Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al titolo VI, sez. IV;

Tenuto conto che, trattandosi quindi di appalto di servizi trovano applicazione gli artt. 140, 142 e 143 del suddetto Codice ovvero l'art. 36 per gli affidamenti sotto soglia;

Preso atto che il valore dell'appalto é stato stimato in euro 30.800,00 considerando le uscite (spese di gestione per pulizia, taglio erba, innaffiatura, segnatura campo, pulizia, apertura e chiusura nonché custodia, utenze) e le entrate (ricavi da tariffe incassate per utilizzo da parte di terzi);

Per quanto sopra si procede a termini dell'art. 36 del Codice degli appalti trattandosi di appalto sotto soglia con affidamento diretto ad Associazione sportiva per l'espletamento del servizio di gestione e uso del campo di calcio e campo polivalente;

Evidenziato che:

- con l'affidamento si intende perseguire l'interesse generale della collettività volto a permettere lo svolgimento di attività ludico/sportive e l'esercizio delle diverse discipline sportive collegate alla tipologia degli impianti da dare in gestione;
- che l'oggetto del contratto é la gestione e uso del campo di calcio e gestione del campo polivalente ed area verde annessa dove il soggetto terzo interviene per: 1) gestire le attività acquisendo, quale corrispettivo, le tariffe derivanti dall'utilizzo così come definite dall'Amministrazione comunale, 2) utilizzare il campo per le partite di campionato e gli allenamenti della squadra;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
- la durata della gestione sarà di anni uno (1) sino quindi alla conclusione della stagione calcistica 2018/2019;
- che da parte del Comune verrà corrisposto un contributo 3.000,00 a sostegno della gestione ed a parziale copertura delle attività che hanno prevalente finalizzazione pubblica tenuto conto, come scritto, che trattasi di impianti senza rilevanza imprenditoriale e destinati a realizzare fini istituzionali e sociali;

FACCIATA DI CARICA NON UTILIZZATA

Dato atto che si è proceduto alla verifica, con esito negativo, relativamente all'esistenza di convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26 comma 1, della legge 488/99 e ss.mm. per la tipologia di servizi di cui all'oggetto, e da INTERCENT-ER ai sensi dell'art. 1 commi 449 e 456 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che non sono presenti tali categorie merceologiche sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Visti gli allegati schemi di capitolato e di contratto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

PROPONE

- 1) di dare atto che si procederà ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del Codice degli Appalti ad affidare il servizio di gestione e uso dell'impianto sportivo comunale;
- 2) che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32 del Codice degli appalti;
- 3) che le clausole ritenute essenziali sono: 1) durata, 2) oneri a carico del gestore, 3) condizioni economiche; 4) fideiussione e garanzie assicurative, 5) sanzioni per mancato rispetto termini contrattuali, 6) cause di decadenza e recesso;
- 4) di approvare l'allegato schema di capitolato e di contratto, parte integrante e sostanziale del presenta atto;
- 5) di dare atto che con il presente provvedimento si persegue l'interesse generale della collettività collegato al fenomeno sportivo e a permettere lo svolgimento di attività ludico/sportive e l'esercizio delle diverse discipline sportive collegate alla tipologia degli impianti da dare in gestione;
- 6) che gli impianti in gestione non hanno rilevanza economico/imprenditoriale, l'Amministrazione comunale mantiene la titolarità del servizio ed il soggetto terzo chiamato a gestire l'impianto interviene acquisendo, quale corrispettivo, le tariffe per la fruizione dell'impianto da parte di terzi;
- 7) di dare atto che il Comune di Dovadola mantiene la titolarità delle utenze e sostiene i costi sino ad euro 3.000,00 a parziale copertura delle attività che hanno prevalente finalizzazione pubblica tenuto conto, come scritto, che trattasi di impianti senza rilevanza imprenditoriale e destinati a realizzare fini istituzionali e sociali;
- 8) che spese derivanti da utenze eccedenti la cifra sopra indicata saranno sostenute dal gestore che provvederà a rimborsare l'Ente proprietario entro 30 giorni dal ricevimento di idonea documentazione;

FACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

- 9) di prendere atto che il Comune di Dovadola provvederà con successivo atto ad iscrivere il necessario stanziamento di spesa e a procedere alle relative variazioni di bilancio sia in parte entrata che in parte uscita.

FACCIA DA BANCA NON UTILIZZATA

Capitolato per la gestione e utilizzo dell'impianto sportivo comunale costituito da campo di calcio, campetto polivalente e area verde adiacente

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del contratto é l'espletamento del servizio di gestione e utilizzo degli impianti adibiti al gioco del calcio e calcetto-tennis con annessa area verde adiacente.

Il contratto si colloca nell'ottica di relazioni fondate sull'interazione tra l'Amministrazione comunale che mantiene la titolarità del servizio e il soggetto terzo che interviene nella gestione acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, le tariffe per la fruizione corrisposte dagli utenti e definite dall'Amministrazione comunale annualmente nonché l'esenzione dal pagamento delle utenze fino ad una concorrenza come definita dall'art. 12.

Il contratto ha per oggetto:

- 1) affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale inteso come esecuzione dell'insieme delle attività necessarie per permettere l'utilizzo ed il funzionamento dell'impianto per il gioco del calcio, calcetto e tennis,
- 2) utilizzo dell'impianto sportivo per: 1) gioco del calcio al fine di permettere all'Associazione lo svolgimento delle proprie attività (allenamenti e campionato), eventuali attività di calcio junior ed eventualmente partite amichevoli a squadre che necessitano dei campi regolamentari, nel rispetto dei calendari ufficiali della Federazione e delle modalità economiche stabilite ogni anno in accordo con l'Amm.ne Comunale; 2) gioco del calcetto e del tennis nel rispetto delle modalità economiche stabilite ogni anno in accordo con l'Amm.ne Comunale; 3) attività ginniche e sportive libere nell'area verde adiacente.

Art. 2 – Impianti e attrezzature

L'impianto sportivo concesso in gestione si compone dei seguenti beni:

- a) campo di calcio composto di: area di gioco di dimensioni 103x63, reti di protezione e recinzione, tribuna con servizi igienici, porte complete di reti e nr. 2 (due) panche per giocatori ed allenatori, complesso adibito a spogliatoi e ufficio con relativi impianti, impianti per l'illuminazione notturna, impianto di irrigazione del manto erboso composto da tubazioni interrato e nr. 1 (uno) irrigatore semovente e pompa di pescaggio acqua dal fiume;
- b) campetto polivalente di tennis-calcetto composto di: campo con pavimentazione sintetica, nr. 2 (due) porte complete di reti in sintetico per il gioco del calcetto, coppia di pali e rete per il gioco del tennis, recinzione perimetrale con cancello di accesso, nr. 4 (quattro) pali di illuminazione con nr. 8 (otto) proiettori;

c) area verde adiacente al campo polivalente.

La struttura e relativi beni ed impianti sono concessi in gestione nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano.

La ricognizione e l'esatta consistenza dell'impianto e del suo stato risulteranno da apposito "verbale di consistenza" redatto dal competente ufficio tecnico associato ed allegato al presente atto al momento della stipula.

Il materiale mobile ed immobile di proprietà del Comune dovrà essere riconsegnato al concedente in perfetta efficienza salvo il deterioramento accertato dal normale uso. I danni e i deterioramenti provocati da incuria o negligenza (o arbitrarie variazioni) devono essere reintegrati dal gestore all'Amministrazione Comunale. Analogo verbale di consistenza sarà redatto al termine del rapporto.

Art. 3 – Durata

L'affidamento della gestione dell'impianto è prevista dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al 30 giugno 2019.

L'eventuale disdetta anticipata del contratto da parte dell'Ente e/o del gestore dovrà essere comunicata con preavviso di almeno novanta (90) giorni dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4 – Oneri a carico del gestore

Il gestore è responsabile:

- a) dell'utilizzo dell'impianto e di quanto in esso presente secondo la destinazione d'uso e in conformità a quanto previsto nel presente capitolato;
- b) della gestione dell'impianto;
- c) dell'osservanza di tutte le prescrizioni e divieti derivanti dai regolamenti nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni e/o infortuni. Il gestore è pertanto responsabile ad ogni effetto di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività che si svolgono nell'impianto concesso, lasciando indenne il Comune da qualsiasi profilo di responsabilità verso terzi;
- d) della buona conservazione e dell'efficienza dell'impianto sportivo e relativi annessi, del servizio di vigilanza e custodia nonché degli eventuali danni causati durante l'utilizzo dell'impianto stesso da parte di terzi. In caso di danni causati da terzi resta fermo che la responsabilità è del gestore che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi.

Nello specifico la custodia e vigilanza avrà riguardo:

- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti, danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro esistente;
- alla sorveglianza dell'accesso agli impianti nei casi di utilizzo ed apertura al pubblico;
- al controllo sul regolare utilizzo degli impianti volto ad impedire abusi o arbitri di qualunque genere;
- a che le strutture, nel loro complesso, si presentino sempre nelle migliori condizioni d'uso;
- e) a segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- f) ad applicare le tariffe stabilite secondo quanto previsto al successivo art. 10;
- g) a segnalare tempestivamente all'Ufficio tecnico le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco salvo quanto prescritto dall'art.5 rispetto agli oneri in capo al gestore;
- h) a non introdurre automezzi nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario e ad eventuali mezzi di soccorso;
- i) a limitare l'accesso all'impianto al numero adeguato di pubblico, in base alla capacità ricettiva delle tribune, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- j) del corretto smaltimento dei rifiuti che deve essere rigorosamente effettuato secondo le disposizioni in vigore dal 1 settembre 2018 stabilite dal gestore Alea Ambiente;
- k) dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

È altresì a carico del gestore l'assistenza di pronto intervento di personale specializzato nonché l'assistenza medica nei casi d'urgenza e la messa a disposizione degli utilizzatori dell'impianto dei materiali di primo soccorso nonché defibrillatore e personale debitamente formato all'utilizzo.

Art. 5 – Manutenzione ordinaria

Sono altresì a carico del gestore la manutenzione ordinaria dell'impianto e del verde circostante. Nella manutenzione ordinaria rientrano tutti quegli interventi inerenti opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza l'impianto nonché gli interventi annuali e le verifiche sugli impianti tecnologici (impianti elettrici, termini, idraulici).

Con riferimento a quanto sopra, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, è a completo carico del gestore:

a) per il campo di calcio:

- taglio dell'erba nel campo ed aree annesse con asportazione rifiuto delle risulite e corretto smaltimento secondo le disposizioni del gestore Alea Ambiente;
- annaffiatura del terreno di gioco e delle aree annesse;
- rigatura del campo da gioco;
- preparazione del campo prima di ogni manifestazione;
- ricarichi di terreno ove venga a mancare ed effettuazione di concimazioni se necessarie;
- manutenzione dei locali ad uso spogliatoi e ufficio, inclusi gli infissi interni ed esterni, tinteggiatura, riparazione e sostituzione di rubinetterie;
- manutenzione ordinaria e verifiche annuali degli impianti: termico, idraulico ed elettrico con acquisizione e conservazione agli atti della relativa documentazione attestante l'avvenuto controllo;
- sostituzione lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione ad esclusione dei fari di illuminazione del campo;
- necessarie sostituzioni delle parti mobili del campo da gioco (reti, pali delle porte, bandierine, ecc.);
- manutenzione delle recinzioni e pulizia dei fossi e della rete fognante.

b) per il campetto polivalente:

- pulizia e manutenzione del manto erboso sintetico del campetto polivalente;
- manutenzione della recinzione e delle attrezzature in dotazione;
- sostituzione lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione ad esclusione dei fari di illuminazione del campo;
- manutenzione dell'area verde adiacente consegnata con taglio dell'erba con asportazione rifiuto delle risulite e corretto smaltimento secondo le disposizioni del gestore Alea Ambiente;
- manutenzione e pulizia dei fossi.

c) per l'area verde adiacente il campetto:

- taglio erba e pulizia.

A quanto sopra il gestore vi farà fronte mediante l'opera dei propri aderenti e/o mediante prestazioni d'opera di cui sosterrà le spese. I macchinari, strumenti ed attrezzature saranno del gestore o comunque nella sua piena disponibilità (noleggio).

Le competenti strutture tecnico-manutentive dell'Amministrazione comunale hanno sempre facoltà di controllare il regolare adempimento di quanto sopra, con l'intesa che ogni trasgressione alle disposizioni del presente atto e alle vigenti norme di legge potrebbe comportare l'adozione di specifiche penali, rimanendo a totale carico dell'Associazione ogni danno causato od indotto a persone e cose, fatta salva, in ogni caso, l'eventuale risoluzione della presente concessione.

Art. 6 – Manutenzione straordinaria

Restano a carico del Comune di Dovadola gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria che richiedono l'utilizzo di macchine operatrici complesse, in dotazione ai servizi esterni comunali, e la sostituzione dei fari dei campi da gioco.

Lo sgombero neve all'interno ed all'esterno dell'impianto.

La verifica periodica degli impianti elettrici, di messa a terra ed estintori.

Sono altresì a carico del Comune le utenze relative agli impianti compresa la tariffa rifiuti e la concessione autorizzatoria al prelievo di acqua dal fiume.

Art. 7 - Pubblicità cartellonistica e sonora

I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico del gestore, se ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità nonché l'eventuale corresponsione di canone nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto previsto dal competente Regolamento. Le entrate relative spettano al gestore che ha apposto la cartellonistica.

Art. 8 – Modifiche e migliorie.

E' fatto divieto al gestore di apportare modifiche allo stato dei luoghi, alle strutture concesse senza la preventiva autorizzazione del Comune nonché di apportare alcuna modifica o trasformazione all'assetto. Tutte le eventuali opere, addizioni o migliorie apportate resteranno, al termine della concessione, ad esclusivo beneficio del Comune senza compenso alcuno per il gestore, salvo diversi patti scritti stipulati al momento del rilascio della relativa autorizzazione. Per le opere, addizioni e migliorie non autorizzate è fatta salva, in ogni caso e in ogni momento, la facoltà di remissione in pristino a carico e debito del gestore, a meno che il comune non intenda ritenerle, senza con ciò essere obbligato a nessun compenso, riconoscimento, indennità ad eventuale compensazione con i deterioramenti.

Art. 9– Utilizzo degli impianti.

Il gestore – oltre ad una corretta gestione dell'impianto nella sua interezza - può utilizzare il campo di calcio per: allenamenti e partite di campionato nonché concedere a terzi il campo per attività di calcio junior e partite amichevoli a squadre che necessitino dei campi regolamentari, nel rispetto dei

calendari ufficiali della Federazione e delle modalità economiche stabilite in accordo con l'Amm.ne Comunale.

Il campo di calcio dovrà essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcio ed è vietato qualsiasi altro utilizzo che non abbia avuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene il campo polivalente, il gestore è tenuto a garantire la fruizione della struttura e delle attrezzature alla collettività per partite di calcio a 5 nonché tennis ed inoltre l'accesso libero e senza spese per le associazioni locali e per i minori in età di obbligo scolastico (15 anni). Per tutti gli altri richiedenti l'utilizzo deve garantire il rispetto delle modalità economiche stabilite in accordo con l'Amm.ne Comunale.

L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività sopra indicate ed è quindi vietato qualsiasi altro utilizzo che non abbia avuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Uso degli impianti da parte di terzi - Tariffe di accesso e uso

Il gestore si impegna a consentire l'uso degli impianti da parte di terzi previa regolare richiesta da parte dei richiedenti, fermo restando il pagamento delle prestazioni con le esenzioni previste all'art. 9.

Il gestore si impegna a consentire l'utilizzo gratuito ed in ordine prioritario l'uso dell'impianto alle scuole di ogni ordine e grado, previo accordo con gli organi scolastici.

Il gestore esonera il Comune di Dovadola da ogni eventuale e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi.

Il gestore provvede alla riscossione e incameramento dei corrispettivi corrispondenti alle tariffe approvate preventivamente dall'Amministrazione tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo.

L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporterà l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.

Art. 11 – Uso dell'impianto da parte dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto sull'uso del campo di calcio per necessità connesse al servizio di Protezione civile e per i mezzi di soccorso qualora se ne presentasse la necessità. In tali casi l'Amministrazione provvederà all'eventuale risistemazione dell'area.

Art. 12 - Corrispettivo

Non viene previsto corrispettivo per la gestione e utilizzo del campo di calcio e per la gestione del campo polivalente per il periodo di vigenza del contratto in quanto la stessa si intende compensata con i proventi derivanti dall'utilizzo da parte di terzi.

A fronte della mancata corresponsione di canone da parte dell'Ente proprietario, questi mantiene la titolarità delle utenze e ne sostiene i costi sino ad un massimo di euro 3.000,00.

Eventuali spese derivanti da utenze eccedenti la cifra sopra indicata saranno sostenute dal gestore che provvederà a rimborsare l'Ente proprietario entro 30 giorni dal ricevimento di idonea documentazione.

Art. 13 – Cauzione

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto pubblico e all'atto della firma dello stesso, il gestore si impegna a consegnare fideiussione bancaria o polizza assicurativa per importo pari a € 3.080,00 (10% dell'importo dell'appalto quantificato nominalmente in complessivi € 30.800,00) rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o primario istituto di credito.

Detta garanzia verrà svincolata a gestione ultimata e ad avvenuto sopralluogo nell'impianto. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione sopra prestata e il gestore dovrà reintegrarla, nel termine che sarà prefisso dall'Ente qualora lo stesso abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. Resta comunque salva per il Comune la possibilità di esperire ogni altra azione nel caso in cui le richieste garanzie, polizze e/o cauzioni, risultassero insufficienti.

La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 14 - Sicurezza

Il gestore, per quanto di propria competenza, si assume ogni onere in relazione all'applicazione ed al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il gestore si impegna ad applicare e rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o altri ad essi equiparati.

Al gestore spetta l'onere di controllare e tenere in efficienza le attrezzature destinate al primo soccorso secondo la normativa vigente.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsivoglia motivo il gestore si impegna con gli altri eventuali datori di lavoro al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze.

Il gestore, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 dovrà provvedere all'informazione e formazione del personale.

Art. 15 - Responsabilità del gestore

Il gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell'impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli é pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell'attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti dati in gestione.

A tal fine il gestore presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O), a garanzia di qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari ed altri collaboratori e prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore ad euro 2.500.000,00 e che copra tutte le attività svolte dal gestore comprese attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato o escluso e l'Amministrazione Comunale dovrà espressamente ricoprire la qualifica di terzo.

Tale polizza dovrà avere efficacia dalla data di decorrenza del contratto e dovrà essere operante per tutta la durata del contratto.

Il gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante da:

- a) rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione,
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, l'incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all'attività sportiva gestita direttamente dalla Società e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione.

Il gestore é altresì tenuto a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

La copertura contro il rischio Incendio - Rischio Locativo dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicuratrice, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare ai fabbricati in uso al gestore e cose custodite all'interno degli stessi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente convenzione, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Dovadola. Il valore da assicurare

deve corrispondere per il fabbricato a quello di ricostruzione a nuovo e per il contenuto a quello di rimpiazzo a nuovo o con beni equivalenti per rendimento economico.

Il gestore si impegna, nel momento della stipulazione della convenzione, a presentare copia delle polizze sopra indicate regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti.

Art. 16 - Inadempienze e penali

Il gestore deve porre la massima diligenza nella conservazione della struttura e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da qualsivoglia persona presente all'interno dell'impianto, alle attrezzature mobili ed immobili rimanendo altresì stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare, allenamenti, utilizzo da parte di terzi, restano sotto la responsabilità dello stesso gestore.

Il Comune ha facoltà in qualsiasi momento di ispezionare gli impianti a mezzo del proprio personale o di incaricati. Nei casi in cui venisse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Ente invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazione e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali dal momento della ricezione della contestazione e a dare riscontro scritto del/degli avvenuto/i adempimento/i entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui non si dovesse conformare alle prescrizioni, con la stessa tempistica sopra detta, dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano ritenute valide e congrue quindi non accoglibili, o in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o mancato arrivo delle giustificazioni nel termine indicato, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali che verranno dedotte dalla cauzione:

- inadempienza che comprometta, anche in piccola parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di €. 200,00 (duecento);
- in caso di ripetizione di inadempienze lievi già contestate, il Comune applicherà una penale pari a €. 500,00 (cinquecento);
- il mancato invio della rendicontazione entrate e spese sostenute come previsto dall'art. 20 del capitolato, comporterà l'applicazione di una penale di €. 500,00 (cinquecento).

Il Comune ha facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, oltre alle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione che dovrà essere reintegrata nel termine stabilito dall'Amministrazione.

L'applicazione di qualsiasi tipo di penali tra quelle sopra indicate non precluderà il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza di inadempienze e/o violazioni delle norme contrattuali.

Quanto sopra ferme restando le cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice civile.

Art. 17 – Risoluzione del contratto.

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice civile, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite per legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'ente e agli utenti per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

Il Comune potrà altresì revocare il presente contratto qualora la gestione non corrispondesse più al pubblico interesse e l'Amministrazione non intendesse più avvalersi del privato. In tal caso si riterrà sufficiente un preavviso di 90 gg. rispetto al termine di scadenza.

In tutte queste ipotesi il gestore non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni e compensi di sorta ai quali essa dichiara già fin d'ora di rinunciare.

Art. 18 – Foro competente

Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'esecuzione del presente atto è quello di Forlì.

Art. 19 – Tariffe.

Le tariffe a carico degli utenti stabilite dall'Amministrazione Comunale dovranno essere affisse, visibili, all'ingresso della struttura. Gli introiti derivanti sono di competenza del gestore.

Art. 20 – Relazione annuale.

Il gestore è tenuto a produrre al Comune, entro trenta giorni dalla scadenza della gestione, una dettagliata relazione contenente i dati relativi alla conduzione dell'impianto ed in particolare:

- stato degli impianti;
- stato delle attrezzature;
- interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione;
- spese sostenute;
- introiti da tariffe applicate per l'utilizzo;
- carenze riscontrate e disservizi.

Art. 21 – Consegna impianti.

La consegna degli impianti è fatta con apposito verbale di ricognizione e allegato inventario firmati dalla Responsabile dell'Ufficio tecnico e dal gestore. Al termine della gestione l'impianto ritornerà

in disponibilità dell'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso, ad eccezione dell'eventuale ricarico del campo da gioco il quale dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di funzionalità.

A tale scopo all'atto della riconsegna all'Amministrazione dell'impianto sportivo e dei beni mobili facenti parte dello stesso, dovrà essere redatto, a cura del gestore ed in contraddittorio con la Responsabile dell'Ufficio tecnico, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 22 – Validità della convenzione.

Il presente atto, oltre che per l'Amministrazione comunale, sarà valido solamente per il gestore e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito con altro, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.

I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del gestore.

Art. 23 – Domicilio.

Per tutti gli effetti della presente convenzione il gestore elegge domicilio nel Comune di Dovadola. Le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata A.R.

Art. 24 – Spese

Tutte le spese inerenti il presente atto (bollo, diritti, ecc.), sono a carico del gestore. Il presente atto non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso e, nell'ipotesi, il costo della registrazione è a carico della parte che la chiede.

Art. 25 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente atto di concessione si fa pieno e integrale riferimento ad ogni disposizione normativa vigente in materia.

Per la Società Sportiva _____

per il Comune

Il Presidente

FACCIATI BIRROIA NON UTILIZZATA

Rep. n. _____/2018

Contratto per la gestione e utilizzo dell'impianto sportivo comunale costituito da campo di calcio, campetto polivalente e area verde adiacente

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____, presso la Casa comunale in Piazza della Vittoria n. 3, sono comparsi i signori:

- Dott.ssa Rosa Maria Di Fazio, nata a Milano il 08.08.1966, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Dovadola, codice fiscale 80009550403 e Partita IVA 00683900401 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente per conto, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune stesso

e

_____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Presidente dell'Associazione _____ con sede in Dovadola – Via _____, codice fiscale/partita IVA _____

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del contratto é l'espletamento del servizio di gestione e utilizzo degli impianti adibiti al gioco del calcio e calcetto-tennis con annessa area verde adiacente.

Il contratto si colloca nell'ottica di relazioni fondate sull'interazione tra l'Amministrazione comunale che mantiene la titolarità del servizio e il soggetto terzo che interviene nella gestione acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, le tariffe per la fruizione corrisposte dagli utenti e definite dall'Amministrazione comunale annualmente nonché l'esenzione dal pagamento delle utenze fino ad una concorrenza come definita dall'art. 12.

Il contratto ha per oggetto:

1) affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale inteso come esecuzione dell'insieme delle attività necessarie per permettere l'utilizzo ed il funzionamento dell'impianto per il gioco del calcio, calcetto e tennis,

2) utilizzo dell'impianto sportivo per: 1) gioco del calcio al fine di permettere all'Associazione lo svolgimento delle proprie attività (allenamenti e campionato), eventuali attività di calcio junior ed eventualmente partite amichevoli a squadre che necessitano dei campi regolamentari, nel rispetto dei calendari ufficiali della Federazione e delle modalità economiche stabilite ogni anno in accordo con l'Amm.ne Comunale; 2) gioco del calcetto e del tennis nel rispetto delle modalità economiche stabilite ogni anno in accordo con l'Amm.ne Comunale; 3) attività ginniche e sportive libere nell'area verde adiacente.

Art. 2 – Impianti e attrezzature

L'impianto sportivo concesso in gestione si compone dei seguenti beni:

- a) campo di calcio composto di: area di gioco di dimensioni 103x63, reti di protezione e recinzione, tribuna con servizi igienici, porte complete di reti e nr. 2 (due) panche per giocatori ed allenatori, complesso adibito a spogliatoi e ufficio con relativi impianti, impianti per l'illuminazione notturna, impianto di irrigazione del manto erboso composto da tubazioni interrate e nr. 1 (uno) irrigatore semovente e pompa di pescaggio acqua dal fiume;
- b) campetto polivalente di tennis-calcetto composto di: campo con pavimentazione sintetica, nr. 2 (due) porte complete di reti in sintetico per il gioco del calcetto, coppia di pali e rete per il gioco del tennis, recinzione perimetrale con cancello di accesso, nr. 4 (quattro) pali di illuminazione con nr. 8 (otto) proiettori;
- c) area verde adiacente al campetto polivalente.

La struttura e relativi beni ed impianti sono concessi in gestione nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano.

La ricognizione e l'esatta consistenza dell'impianto e del suo stato risulteranno da apposito "verbale di consistenza" redatto dal competente ufficio tecnico associato ed allegato al presente atto al momento della stipula.

Il materiale mobile ed immobile di proprietà del Comune dovrà essere riconsegnato al concedente in perfetta efficienza salvo il deterioramento accertato dal normale uso. I danni e i deterioramenti provocati da incuria o negligenza (o arbitrarie variazioni) devono essere reintegrati dal gestore all'Amministrazione Comunale. Analogo verbale di consistenza sarà redatto al termine del rapporto.

Art. 3 – Durata

L'affidamento della gestione dell'impianto é prevista dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al 30 giugno 2019.

Comunale per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto previsto dal competente Regolamento. Le entrate relative spettano al gestore che ha apposto la cartellonistica.

Art. 8 – Modifiche e migliorie.

E' fatto divieto al gestore di apportare modifiche allo stato dei luoghi, alle strutture concesse senza la preventiva autorizzazione del Comune nonché di apportare alcuna modifica o trasformazione all'assetto. Tutte le eventuali opere, addizioni o migliorie apportate resteranno, al termine della concessione, ad esclusivo beneficio del Comune senza compenso alcuno per il gestore, salvo diversi patti scritti stipulati al momento del rilascio della relativa autorizzazione. Per le opere, addizioni e migliorie non autorizzate è fatta salva, in ogni caso e in ogni momento, la facoltà di remissione in pristino a carico e debito del gestore, a meno che il comune non intenda ritenerle, senza con ciò essere obbligato a nessun compenso, riconoscimento, indennità ad eventuale compensazione con i deterioramenti.

Art. 9– Utilizzo degli impianti.

Il gestore – oltre ad una corretta gestione dell'impianto nella sua interezza - può utilizzare il campo di calcio per: allenamenti e partite di campionato nonché concedere a terzi il campo per attività di calcio junior e partite amichevoli a squadre che necessitino dei campi regolamentari, nel rispetto dei calendari ufficiali della Federazione e delle modalità economiche stabilite in accordo con l'Amm.ne Comunale.

Il campo di calcio dovrà essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcio ed è vietato qualsiasi altro utilizzo che non abbia avuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene il campetto polivalente, il gestore è tenuto a garantire la fruizione della struttura e delle attrezzature alla collettività per partite di calcio a 5 nonché tennis ed inoltre l'accesso libero e senza spese per le associazioni locali e per i minori in età di obbligo scolastico (15 anni). Per tutti gli altri richiedenti l'utilizzo deve garantire il rispetto delle modalità economiche stabilite in accordo con l'Amm.ne Comunale.

L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività sopra indicate ed è quindi vietato qualsiasi altro utilizzo che non abbia avuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Uso degli impianti da parte di terzi - Tariffe di accesso e uso

Il gestore si impegna a consentire l'uso degli impianti da parte di terzi previa regolare richiesta da parte dei richiedenti, fermo restando il pagamento delle prestazioni con le esenzioni previste all'art. 9.

- necessarie sostituzioni delle parti mobili del campo da gioco (reti, pali delle porte, bandierine, ecc.);
- manutenzione delle recinzioni e pulizia dei fossi e della rete fognante.

b) per il campo polivalente:

- pulizia e manutenzione del manto erboso sintetico del campo polivalente;
- manutenzione della recinzione e delle attrezzature in dotazione;
- sostituzione lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione ad esclusione dei fari di illuminazione del campo;
- manutenzione dell'area verde adiacente consegnata con taglio dell'erba con asportazione rifiuto delle risulite e corretto smaltimento secondo le disposizioni del gestore Alea Ambiente;
- manutenzione e pulizia dei fossi.

c) per l'area verde adiacente il campo:

- taglio erba e pulizia.

A quanto sopra il gestore vi farà fronte mediante l'opera dei propri aderenti e/o mediante prestazioni d'opera di cui sosterrà le spese. I macchinari, strumenti ed attrezzature saranno del gestore o comunque nella sua piena disponibilità (noleggio).

Le competenti strutture tecnico-manutentive dell'Amministrazione comunale hanno sempre facoltà di controllare il regolare adempimento di quanto sopra, con l'intesa che ogni trasgressione alle disposizioni del presente atto e alle vigenti norme di legge potrebbe comportare l'adozione di specifiche penali, rimanendo a totale carico dell'Associazione ogni danno causato od indotto a persone e cose, fatta salva, in ogni caso, l'eventuale risoluzione della presente concessione.

Art. 6 – Manutenzione straordinaria

Restano a carico del Comune di Dovadola gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria che richiedono l'utilizzo di macchine operatrici complesse, in dotazione ai servizi esterni comunali, e la sostituzione dei fari dei campi da gioco.

Lo sgombero neve all'interno ed all'esterno dell'impianto.

La verifica periodica degli impianti elettrici, di messa a terra ed estintori.

Sono altresì a carico del Comune le utenze relative agli impianti compresa la tariffa rifiuti e la concessione autorizzatoria al prelievo di acqua dal fiume.

Art. 7 - Pubblicità cartellonistica e sonora

I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico del gestore, se ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità nonché l'eventuale corresponsione di canone nella misura stabilita dall'Amministrazione

Il gestore si impegna a consentire l'utilizzo gratuito ed in ordine prioritario l'uso dell'impianto alle scuole di ogni ordine e grado, previo accordo con gli organi scolastici.

Il gestore esonera il Comune di Dovadola da ogni eventuale e qualsivoglia responsabilità per danni a terzi.

Il gestore provvede alla riscossione e incameramento dei corrispettivi corrispondenti alle tariffe approvate preventivamente dall'Amministrazione tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo.

L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporterà l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.

Art. 11 – Uso dell'impianto da parte dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto sull'uso del campo di calcio per necessità connesse al servizio di Protezione civile e per i mezzi di soccorso qualora se ne presentasse la necessità. In tali casi l'Amministrazione provvederà all'eventuale risistemazione dell'area.

Art. 12 - Corrispettivo

Non viene previsto corrispettivo per la gestione e utilizzo del campo di calcio e per la gestione del campo polivalente per il periodo di vigenza del contratto in quanto la stessa si intende compensata con i proventi derivanti dall'utilizzo da parte di terzi.

A fronte della mancata corresponsione di canone da parte dell'Ente proprietario, questi mantiene la titolarità delle utenze e ne sostiene i costi sino ad un massimo di euro 3.000,00.

Eventuali spese derivanti da utenze eccedenti la cifra sopra indicata saranno sostenute dal gestore che provvederà a rimborsare l'Ente proprietario entro 30 giorni dal ricevimento di idonea documentazione.

Art. 13 – Cauzione

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto pubblico e all'atto della firma dello stesso, il gestore ha consegnato fideiussione bancaria o polizza assicurativa (specificare) per importo pari a € 3.080,00 (10% dell'importo dell'appalto quantificato nominalmente in complessivi € 30.800,00) rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o primario istituto di credito (specificare).

Detta garanzia verrà svincolata a gestione ultimata e ad avvenuto sopralluogo nell'impianto. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione sopra prestata e il gestore dovrà reintegrarla, nel termine che sarà prefisso dall'Ente qualora lo stesso abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte.

Resta comunque salva per il Comune la possibilità di esperire ogni altra azione nel caso in cui le richieste garanzie, polizze e/o cauzioni, risultassero insufficienti.

La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 14 - Sicurezza

Il gestore, per quanto di propria competenza, si assume ogni onere in relazione all'applicazione ed al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il gestore si impegna ad applicare e rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o altri ad essi equiparati.

Al gestore spetta l'onere di controllare e tenere in efficienza le attrezzature destinate al primo soccorso secondo la normativa vigente.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsivoglia motivo il gestore si impegna con gli altri eventuali datori di lavoro al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze.

Il gestore, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 dovrà provvedere all'informazione e formazione del personale.

Art. 15 - Responsabilità del gestore

Il gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli é pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell'attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti dati in gestione.

A tal fine il gestore ha presentato, prima della stipula del contratto, polizza assicurativa rilasciata da _____ per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O), a garanzia di qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari ed altri collaboratori e prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia pari ad euro 2.500.000,00 e che copre tutte le attività svolte dal gestore comprese attività secondarie

ed accessorie nulla eccettuato o escluso e l'Amministrazione Comunale dovrà espressamente ricoprire la qualifica di terzo.

Tale polizza ha efficacia dalla data di decorrenza del contratto e dovrà essere operante per tutta la durata del contratto.

Il gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

a) rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione,

b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, l'incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all'attività sportiva gestita direttamente dalla Società e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione.

Il gestore è altresì tenuto a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

Il gestore ha presentato copia della polizza sopra indicata regolarmente sottoscritta e quietanzata.

Art. 16 - Inadempienze e penali

Il gestore deve porre la massima diligenza nella conservazione della struttura e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da qualsivoglia persona presente all'interno dell'impianto, alle attrezzature mobili ed immobili rimanendo altresì stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare, allenamenti, utilizzo da parte di terzi, restano sotto la responsabilità dello stesso gestore.

Il Comune ha facoltà in qualsiasi momento di ispezionare gli impianti a mezzo del proprio personale o di incaricati. Nei casi in cui venisse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Ente invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazione e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali dal momento della ricezione della contestazione e a dare riscontro scritto del/degli avvenuto/i adempimento/i entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui non si dovesse conformare alle prescrizioni, con la stessa tempistica sopra detta, dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano ritenute valide e congrue quindi non accoglibili, o in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o mancato arrivo delle giustificazioni nel termine indicato, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali che verranno dedotte dalla cauzione:

- inadempienza che comprometta, anche in piccola parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di €. 200,00 (duecento);

- in caso di ripetizione di inadempienze lievi già contestate, il Comune applicherà una penale pari a €. 500,00 (cinquecento);
- il mancato invio della rendicontazione entrate e spese sostenute come previsto dall'art. 20 del capitolato, comporterà l'applicazione di una penale di €. 500,00 (cinquecento).

Il Comune ha facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, oltre alle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione che dovrà essere reintegrata nel termine stabilito dall'Amministrazione.

L'applicazione di qualsiasi tipo di penali tra quelle sopra indicate non precluderà il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza di inadempienze e/o violazioni delle norme contrattuali.

Quanto sopra ferme restando le cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice civile.

Art. 17 – Risoluzione del contratto.

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice civile, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite per legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'ente e agli utenti per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

Il Comune potrà altresì revocare il presente contratto qualora la gestione non corrispondesse più al pubblico interesse e l'Amministrazione non intendesse più avvalersi del privato. In tal caso si riterrà sufficiente un preavviso di 90 gg. rispetto al termine di scadenza.

In tutte queste ipotesi il gestore non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni e compensi di sorta ai quali essa dichiara già fin d'ora di rinunciare.

Art. 18 – Foro competente

Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'esecuzione del presente atto è quello di Forlì.

Art. 19 – Tariffe.

Le tariffe a carico degli utenti stabilire dall'Amministrazione Comunale dovranno essere affisse, visibili, all'ingresso della struttura. Gli introiti derivanti sono di competenza del gestore.

Art. 20 – Relazione annuale.

Il gestore è tenuto a produrre al Comune, entro trenta giorni dalla scadenza della gestione, una dettagliata relazione contenente i dati relativi alla conduzione dell'impianto ed in particolare:

- stato degli impianti;

- stato delle attrezzature;
- interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione;
- spese sostenute;
- introiti da tariffe applicate per l'utilizzo;
- carenze riscontrate e disservizi.

Art. 21 – Consegna impianti.

La consegna degli impianti è fatta con apposito verbale di ricognizione e allegato inventario firmati dalla Responsabile dell'Ufficio tecnico e dal gestore. Al termine della gestione l'impianto ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso, ad eccezione dell'eventuale ricarico del campo da gioco il quale dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di funzionalità.

A tale scopo all'atto della riconsegna all'Amministrazione dell'impianto sportivo e dei beni mobili facenti parte dello stesso, dovrà essere redatto, a cura del gestore ed in contraddittorio con la Responsabile dell'Ufficio tecnico, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 22 – Validità della convenzione.

Il presente atto, oltre che per l'Amministrazione comunale, sarà valido solamente per il gestore e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito con altro, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa convenzione.

I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del gestore.

Art. 23 – Domicilio.

Per tutti gli effetti della presente convenzione il gestore elegge domicilio nel Comune di Dovadola. Le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata A.R.

Art. 24 – Spese

Tutte le spese inerenti il presente atto (bollo, diritti, ecc.), sono a carico del gestore. Il presente atto non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso e, nell'ipotesi, il costo della registrazione è a carico della parte che la chiede.

Art. 25 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente atto di concessione si fa pieno e integrale riferimento ad ogni disposizione normativa vigente in materia.

Per la Società Sportiva _____

Il Presidente

per il Comune

OGGETTO: Impianto sportivo comunale (campo di calcio e campetto polivalente). Approvazione capitolato e schema contratto per la gestione e utilizzo.

Parere sulla regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267

Favorevole

Data 20/09/2018



La Responsabile area amm.va
Rosa Maria Di Fazio

Parere sulla regolarità finanziaria ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267

Favorevole/~~Contrario~~/~~Non occorre~~

Data 20/09/2018



La Responsabile area economico/finanziaria
(Dott.ssa Laura Ragazzini)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato

FACCINTA BIANCA NON UTILIZZATA



RACCOLTA CARTA NON UTILIZZATA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Francesco Tassinari)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 10 OTT 2018



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 21/09/2018

divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)